

Prorogato e senza franchigia il bonus fiscale del 55%

LA LEGGE DI STABILITÀ VARATA DAL GOVERNO NON INCIDE SULL'INCENTIVO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

Roma

Nessuna franchigia per il bonus fiscale del 55%. L'agevolazione per incentivare per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata, infatti, esclusa dall'applicazione della franchigia di 250 euro prevista dalla legge di stabilità varata dal Governo. La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata dal "decreto Sviluppo" fino al 30 giugno 2013. Dopo tale data, in assenza di ulteriori proroghe, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico si potrà fruire della detrazione Irpef del 36% che, dal 2012, non ha più scadenza. In pratica, il bonus fiscale potrà essere usufruito solo dai soggetti Irpef limitatamente agli immobili residenziali e nel limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Attualmente, invece, il bonus fisca-


le del 55% può essere utilizzato sia per "alleggerire" l'Irpef che l'Ires.

La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali. Gli interventi agevolati si possono suddividere in quattro categorie. La prima è riferita agli interventi di riqualificazione energetica "globale" di edifici esistenti per i quali è prevista una detrazione massima di 100.000 euro. Si tratta di interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto ministeriale dell'11 marzo 2008 (Allegato A). La seconda categoria è relativa agli interventi sull'involucro degli edifici. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, comprensive di infissi. E' prevista una detrazione massima di 60.000 euro. Ulteriore categoria: installazione di pannelli solari per la produzione di

acqua calda per usi domestici o industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università.

Si deve ritenere che questa elencazione abbia valore esemplificativo e che possano accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Detrazione fiscale massima: 60.000 euro. Ultima categoria: interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Detrazione max 30.000 euro. Per i contribuenti non titolari di reddito di impresa i pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale nel quale devono essere indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

(r.ser.)



La detrazione deve essere ripartita in dieci rate. Gli interventi agevolati si dividono in 4 categorie

